

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO
A1605B - Valutazioni ambientali e procedure integrate**

OGGETTO: Art. 12 del d.lgs 152/2006, DGR n. 14 – 8374 del 29 marzo 2024. Verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS).
Proposta di Piano naturalistico del Parco Naturale dell'Alta Valle Antrona adottato dall'Ente di Gestione delle Aree Protette dell'Ossola con Deliberazione di Consiglio n. 39 del 31 ottobre 2024.

Premesso che:

il d.lgs. 152/2006 nella Parte seconda recepisce la Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, ed in particolare:

- all'articolo 6, comma 1, specifica che la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) riguarda piani e programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale;
- all'articolo 6, comma 2, specifica che viene effettuata la VAS per tutti i piani e i programmi:
 - a. che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, II-bis, III e IV del d.lgs. 152/06;
 - b. per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del DPR 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni;
- all'articolo 6, comma 3-bis, stabilisce che l'autorità competente valuta, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, se i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al comma 2, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, producano impatti significativi sull'ambiente;
- all'articolo 7, specifica che sono di competenza regionale le procedure di VAS di piani la cui approvazione compete alle regioni;
- all'articolo 12, comma 4, sancisce che l'autorità competente, sentita l'autorità procedente, tenuto conto dei contributi pervenuti, entro novanta giorni dalla trasmissione del rapporto preliminare di assoggettabilità a VAS, emette il provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il piano o il programma dalla valutazione di cui agli articoli da 13 a 18;

l'articolo 5 della l.r. 13/2023 “Nuove disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e autorizzazione ambientale integrata”, prevede l'istituzione dell'Organo tecnico dell'autorità competente, individuandone, in particolare, i compiti generali e specificandone quelli propri dell'Organo tecnico dell'autorità regionale;

la DGR n. 14 – 8374 del 29 marzo 2024 disciplina l'Organo tecnico regionale (OTR).

Premesso, inoltre, che:

l'Ente di gestione delle Aree Protette dell'Ossola, con Deliberazione di Consiglio n. 39 del 31 ottobre 2024, ha adottato la proposta di Piano naturalistico del Parco Naturale dell'Alta Valle Antrona e il Rapporto preliminare di assoggettabilità a VAS, ai fini dell'approvazione del Piano ai sensi dell'art. 27 della l.r. 19/2009;

il Piano naturalistico del Parco Naturale dell'Alta Valle Antrona, sulla base di quanto previsto dall'articolo 6, comma 3-bis, del d.lgs. 152/2006, rientra tra i piani e programmi diversi da quelli di cui al comma 2 del citato articolo, che possono definire il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, per i quali l'autorità competente valuta, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 del medesimo decreto, se producano impatti significativi sull'ambiente;

la Regione Piemonte è autorità competente per la VAS ai sensi dell'articolo 3 comma 2 della l.r. 13/2023 e le relative valutazioni istruttorie, ai sensi dell'art. 5 comma 1 della citata legge, sono effettuate dall'Organo tecnico regionale.

Dato atto che:

l'Ente di gestione delle Aree protette dell'Ossola, in qualità di autorità procedente, con nota prot. n. 14 del 03 gennaio 2025, ha comunicato l'avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità alla procedura di VAS del Piano in oggetto, rendendo disponibile la documentazione tecnica, costituita dal Rapporto preliminare di verifica di assoggettabilità a VAS e dalla proposta di Piano naturalistico del Parco Naturale dell'Alta Valle Antrona;

la DGR 29 marzo 2024, n. 14 – 8374 sopra citata indica che per le procedure di VAS per le quali la Regione Piemonte sia autorità competente, il provvedimento di verifica di cui all'articolo 12, comma 4 del d.lgs. 152/2006, avviene con provvedimento del Nucleo Centrale dell'Organo tecnico regionale incardinato, sempre ai sensi di tale DGR, nel settore regionale Valutazioni ambientali e procedure integrate della Direzione Ambiente, Energia e Territorio;

il Nucleo Centrale dell'Organo tecnico regionale, sulla base delle indicazioni dell'art. 5 della l.r. 13/2023, verificate la natura e le caratteristiche della proposta di Piano, con nota prot. n. 7803 del 20 gennaio 2025, ha individuato l'Organo tecnico regionale per la fase di verifica, costituito dalle seguenti Direzioni regionali interessate all'istruttoria: Ambiente, Energia e Territorio (Settori Sviluppo sostenibile, biodiversità e aree naturali; Tutela e uso sostenibile delle acque; Pianificazione regionale per il governo del territorio; Foreste; Sviluppo energetico sostenibile; Servizi ambientali; Urbanistica Piemonte orientale); Agricoltura e cibo; Opere pubbliche, Difesa del suolo, Protezione civile, Trasporti e Logistica; Cultura e commercio; Coordinamento politiche, fondi europei – Turismo e sport; Sanità; nonché ARPA Piemonte in qualità di supporto tecnico-scientifico ai sensi dell'articolo 6 della l.r. 13/2023;

il Settore Valutazioni ambientali e procedure integrate, ha provveduto:

- a individuare, in collaborazione con l'autorità procedente, i soggetti competenti in materia ambientale da consultare e a trasmettere loro il Rapporto preliminare di assoggettabilità a VAS per acquisirne il parere;
- a coordinare i lavori istruttori dell'Organo tecnico regionale, convocando la riunione di Organo tecnico regionale in data 19 febbraio 2025 e armonizzando i contributi espressi nell'ambito dell'istruttoria, anche

alla luce dei pareri pervenuti dai soggetti con competenza ambientale durante la fase di consultazione;

- ad elaborare, sulla base delle valutazioni espresse nei contributi tecnici dei vari componenti dell'Organo tecnico regionale e dei pareri pervenuti dai soggetti con competenza ambientale, la relazione istruttoria dell'Organo tecnico regionale di cui all'Allegato A alla presente determinazione.

In corso di istruttoria, è emersa la necessità di chiarimenti da parte della "Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli" a cui l'Ente di gestione delle Aree Protette dell'Ossola ha dato riscontro con nota prot. n. 663 del 03 marzo 2025;

gli esiti dell'istruttoria dell'Organo tecnico regionale, predisposta sulla base dei contributi delle Direzioni Regionali interessate e di ARPA e delle osservazioni pervenute dai soggetti con competenza ambientale, sono descritti nella "Relazione istruttoria dell'Organo tecnico regionale" di cui all'Allegato A del presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

Vista la proposta di Piano e alla luce dei pareri dei soggetti con competenza in materia ambientale consultati;

considerate le risultanze dell'istruttoria dell'Organo tecnico regionale, che hanno evidenziato che l'attuazione del Piano non comporta criticità ambientali tali da rendere necessaria l'attivazione della fase di valutazione della procedura di VAS;

ritenuto, pertanto, di escludere, in qualità di autorità competente, il Piano naturalistico del Parco Naturale dell'Alta Valle Antrona dalla fase di valutazione della procedura di VAS.

Attestato che, ai sensi della DGR n. 8 – 8111 del 25 gennaio 2024 e in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8 – 8111 del 25 gennaio 2024.

Per le motivazioni espresse in premessa

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001;
- d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- l.r. 13 del 19 luglio 2023;
- l.r. 19 del 29 giugno 2009;
- art. 16 della l.r. 28 luglio 2008, n. 23;
- d.g.r. 29 marzo 2024, n. 14-8374;

DETERMINA

di prendere atto delle valutazioni istruttorie effettuate dall'Organo tecnico regionale, riportate nell'Allegato A al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

di escludere dalla Valutazione ambientale strategica (VAS) il Piano naturalistico del Parco Naturale dell'Alta Valle Antrona, adottato dall'Ente di gestione delle Aree Protette dell'Ossola, con Deliberazione di Consiglio n. 39 del 31 ottobre 2024, con la specificazione di raccomandazioni contenute nella Relazione istruttoria dell'Organo tecnico regionale di cui all'Allegato A alla presente determinazione;

di stabilire che nei successivi provvedimenti di adozione e approvazione del Piano, sia dato atto dell'esito del procedimento di Verifica di assoggettabilità e dell'accoglimento delle raccomandazioni fornite nella Relazione istruttoria dell'Organo tecnico regionale;

di trasmettere il presente provvedimento all'Ente di gestione delle Aree Protette dell'Ossola;

di dare atto che la presente determinazione non comporta effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come in premessa attestato.

Avverso alla presente determinazione è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o della piena conoscenza, ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra.

La presente determina sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010, nonché sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione trasparente, ai sensi dell'articolo 40 del D.lgs. 33/2013.

IL DIRIGENTE (A1605B - Valutazioni ambientali e procedure integrate)
Firmato digitalmente da Salvatore Scifo

Allegato A

**Verifica di assoggettabilità a VAS della proposta di
Piano naturalistico del Parco Naturale dell'Alta Valle Antrona**

**adottata con Deliberazione di Consiglio dell'Ente di gestione delle Aree Protette
dell'Ossola n. 39 del 31 ottobre 2024**

**Relazione istruttoria dell'Organo tecnico regionale
(d.lgs. 152/2006 – l.r. 13/2023 – DGR n. 14-8374 del 29 marzo 2024)**

Indice generale

Premessa

1 Finalità della proposta di Piano

2 Processo di VAS

3 Analisi e valutazioni in relazione ai temi ambientali, paesaggistici e territoriali

3.1 Biodiversità e sostenibilità ambientale

3.2 Tutela delle acque

3.3 Foreste

3.4 Conservazione e salvaguardia del territorio agricolo

3.5 Aspetti territoriali e paesaggistici

3.6 Turismo

3.7 Patrimonio UNESCO

CONCLUSIONI

Premessa

La presente relazione costituisce l'esito dell'istruttoria svolta dall'Organo tecnico regionale (OTR) ai fini dell'espressione del provvedimento di Verifica, di cui all'art. 12, comma 4 del d.lgs. 152/2006, da parte della Regione, relativo alla verifica di assoggettabilità alla Valutazione ambientale strategica (VAS) della proposta di Piano naturalistico del Parco Naturale dell'Alta Valle Antrona adottata dall'Ente di gestione delle Aree Protette dell'Ossola con Deliberazione di Consiglio n. 39 del 31 ottobre 2024.

La proposta di Piano in oggetto è sottoposta a procedura di verifica di assoggettabilità alla VAS, ai sensi dell'art. 6, comma 3-bis, del d.lgs. 152/2006, secondo le modalità operative di cui all'art. 12 del medesimo decreto.

L'autorità competente per la VAS, cui spetta il compito di esprimere il previsto provvedimento di verifica sensi dell'art. 12, comma 4 del d.lgs. 152/2006, secondo quanto previsto dalla DGR 29 marzo 2024, n. 14-8374, è la Regione, che svolge l'istruttoria tramite il proprio OTR, istituito ai sensi dell'art. 5 della l.r. 13/2023, e costituito, per il Piano in oggetto, dalle Direzioni regionali Ambiente, Energia e Territorio (Settori Sviluppo sostenibile, biodiversità e aree naturali; Tutela e uso sostenibile delle acque; Pianificazione regionale per il governo del territorio; Foreste; Sviluppo energetico sostenibile; Servizi ambientali; Urbanistica Piemonte orientale); Agricoltura e cibo; Opere pubbliche, Difesa del suolo, Protezione civile, Trasporti e Logistica; Cultura e commercio; Coordinamento politiche, fondi europei – Turismo e sport; Sanità; nonché ARPA Piemonte in qualità di supporto tecnico-scientifico ai sensi dell'articolo 6 della l.r. 13/2023

La DGR 29 marzo 2024, n. 14-8374 sopra citata indica che per le procedure di VAS per le quali Regione Piemonte è autorità competente, l'espressione regionale avviene con provvedimento del Nucleo Centrale dell'Organo tecnico regionale, incardinato nel Settore Valutazioni ambientali e procedure integrate della Direzione Ambiente, Energia e Territorio.

Le indicazioni e raccomandazioni riportate nel presente documento, in esito all'istruttoria tecnica svolta e tenuto conto delle osservazioni pervenute da parte dei soggetti competenti in materia ambientale, sono finalizzate ad orientare e supportare le successive fasi di attuazione del Piano.

1 Finalità della proposta di Piano

Il Parco Naturale Alta Valle Antrona, istituito con l.r. n. 33 del 22 dicembre 2009 è caratterizzato da grande diversità in termini di habitat e di specie e conta la presenza di specie rarissime o uniche al mondo, oltre all'eccezionale patrimonio storico, artistico e culturale visibile nei segni e nelle trasformazioni del territorio ma anche, soprattutto, nelle testimonianze artistiche, architettoniche e nelle tradizioni mantenute vive dalla popolazione residente.

Il territorio del Parco Naturale dell'Alta Valle Antrona si estende su una superficie di 7.435 ha, interessa due comuni della provincia del Verbano Cusio Ossola (Antrona Schieranco e Borgomezzavalle) e si estende tra la quota 500 metri del fondovalle nei pressi di Viganella fino alla quota 3.656 metri del Pizzo Andolla nell'alta Val Loranco. Sono presenti quattro bacini artificiali (Lago di Cingino, Lago di Campliccioli, Lago di Camposecco, Lago Alpe dei Cavalli) ed il Lago di Antrona.

Il Sito, data la morfologia e l'estensione, è particolarmente importante per la conservazione di ambienti alto-alpini, di alcuni habitat forestali e delle zone umide, tutti habitat che ospitano numerose specie faunistiche e floristiche di notevole importanza conservazionistica.

Il Piano individua obiettivi specifici e azioni finalizzati ad individuare per tutte le tipologie di habitat e per tutti i gruppi faunistici e floristici i principali obiettivi e le relative strategie di gestione che occorre perseguire.

Nello specifico, il Piano prevede le seguenti azioni:

1. IA1 - Miglioramenti ambientali per *Lyrurus tetrix*;
2. IA2 - Piano di gestione e controllo numerico della popolazione di cinghiale;
3. IA3/RE3 - Gestione del pascolo volta a favorire la conservazione di habitat e di specie di particolare interesse conservazionistico (torbiere ed aree umide);
4. IA4/IN4 - Recupero dei terrazzamenti;
5. IA5/RE5 - Razionalizzazione e qualificazione della fruizione del Lago di Antrona;
6. MR6/RE6 - Conservazione delle aree umide e delle torbiere;
7. IA7 - Ripristino e messa in sicurezza della Grande Traversata delle Alpi (GTA);
8. MR8 - Monitoraggio aree colpite dal bostrico (*Ips typographus*);
9. MR9 - Monitoraggio delle specie vegetali alloctone invasive;
10. MR10 - Monitoraggio sulla colonizzazione delle aree lasciate scoperte dal ritiro dei ghiacciai;
11. MR11 - Monitoraggio specie-specifico di *Erebia christi*;
12. MR12 - Monitoraggio della fauna ittica per la verifica dello status e distribuzione delle specie di interesse comunitario e di quelle autoctone e alloctone;
13. MR13 - Studio per valutare la corretta gestione delle acque a scopo alieutico, con il coinvolgimento delle associazioni di pesca locali;
14. MR14 - Studio di fattibilità per interventi di conservazione e di riqualificazione ecosistemica da attuarsi sul Torrente Ovesca per la tutela della fauna ittica autoctona, degli Anfibi e gli Odonati;
15. MR15 - Monitoraggio dell'andamento del successo riproduttivo del fagiano di monte in funzione del pascolamento ovino;
16. MR16/RE16 - Individuazione della localizzazione dei siti riproduttivi noti di aquila reale o di altre specie rupicole;
17. PD17 - Sensibilizzazione per prevenire il disturbo diretto alla fauna da attività sportivo-ricreative.

2 Processo di VAS

In applicazione dell'art. 12 comma 1 del d.lgs. 152/2006, l'autorità procedente rappresentata dall'Ente di gestione delle Aree Protette dell'Ossola, ha trasmesso all'autorità competente per la VAS, individuata nel Settore Valutazioni ambientali e procedure integrate della Direzione Ambiente, Energia e Territorio, la proposta di Piano naturalistico del Parco Naturale dell'Alta Valle Antrona e il Rapporto preliminare di verifica di assoggettabilità a VAS (nel seguito RP).

L'autorità competente, in collaborazione con l'Ente di gestione, in applicazione dell'art. 12 comma 2 del d.lgs. 152/2006, ha individuato i soggetti competenti in materia ambientale da consultare, trasmettendo la documentazione di Piano per acquisirne il parere.

I SCA consultati con nota del Settore Valutazioni ambientali e procedure integrate prot. n. 6803 del 17 gennaio 2025 sono: Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli; Provincia di Verbania; Comune di Antrona Schieranco; Comune di Borgomezzavalle; ASL VCO; Consorzio di Filiera Forestale VCO; Enel Green Power Italia.

I pareri pervenuti dagli SCA sono i seguenti:

n.	Mittente	n. prot./data pec	ns. rif. prot.
1	Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli	n. 2068 del 14/02/2025	n. 25241 del 17/02/2025
2	ASL VCO	n. 12270 del 19/02/2025	n. 27313 del 19/02/2025

Inoltre, per quanto riguarda l'istruttoria regionale, la presente relazione ha tenuto conto dei seguenti contributi delle strutture regionali coinvolte e di ARPA Piemonte:

n.	Mittente	Data	Protocollo/e-mail
1	ARPA Piemonte	14/02/2025	n. 24206
2	Direzione Coordinamento Politiche e Fondi Europei – Turismo e Sport	19/02/2025	e-mail
3	Direzione Agricoltura e cibo	25/02/2025	n. 30394
4	Direzione Cultura, Turismo, Sport e Commercio - Settore Valorizzazione del patrimonio culturale, musei e siti UNESCO	06/03/2025	n. 36084
5	Direzione Opere pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica	12/03/2025	e-mail
6	Direzione Ambiente, Energia e Territorio	25/03/2025	n. 47831

3 Analisi e valutazioni in relazione ai temi ambientali, paesaggistici e territoriali

Si riportano di seguito alcune indicazioni e raccomandazioni al fine di garantire una maggiore sostenibilità del Piano rispetto alle tematiche ambientali, paesaggistiche e territoriali di riferimento.

3.1 Biodiversità e sostenibilità ambientale

Il Piano naturalistico contiene un inquadramento generale del Parco e approfondite analisi naturalistiche in cui si evidenziano, in particolare, gli obiettivi di conservazione di specie e habitat, le modalità di gestione e le azioni previste. Inoltre, considerato che il Parco ricade quasi interamente all'interno della ZPS IT1140018 "Alte Valli Anzasca, Antrona e Bognanco", si osserva che il Piano in oggetto risulta coerente nei contenuti con il Piano di Gestione del Sito Natura 2000 (approvato con DGR n.53-6052 del 01 dicembre 2017) e con le relative Misure di Conservazione sito-specifiche.

3.2 Tutela delle acque

Per quanto concerne nello specifico i contenuti della Scheda 5 - Razionalizzazione e qualificazione della fruizione del Lago di Antrona, nonché le azioni orientate al potenziamento delle attività ricettive e la realizzazione di servizi essenziali (tra i quali quelli igienici), si apprezza la previsione nel corpo delle NTA di un'indicazione specifica per il "collettamento degli scarichi, incentivazione, sperimentazione e applicazione di sistemi di trattamento delle acque reflue di tipo estensivo (fitodepurazione)", nonché l'esclusione di scarichi a lago per la sottozona D1.

3.3 Foreste

Per quanto concerne la relazione di Piano, si segnala che il d.lgs. 18 maggio 2001, n. 227 "Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57", citato a pag. 5, è abrogato. Inoltre, si consiglia di stralciare il seguente testo (pag. 22), in quanto è in vigore la LR 4/2009: *.. "La pianificazione, la gestione ed il regime autorizzativo per gli interventi selvicolturali sono disciplinati dalla LR 4.9.1979 n. 57, che stabilisce la redazione di un piano di assestamento regionale da costituirsi attraverso piani stralcio riguardanti porzioni di territorio. Ribadisce l'obbligo di redazione del piano di assestamento per i boschi appartenenti a Comuni e altri Enti, nonché facenti parte di aree protette; per queste ultime la Regione stessa se ne assume interamente l'onere finanziario. A distanza di 30 anni dalla LR 57/1979 (prima legge forestale regionale),"*

Infine, si suggerisce di aggiornare i Piani Forestali Aziendali (PFA) con i Piani di Gestione Forestale (PGF) o strumenti equivalenti, riferiti ad un ambito aziendale o sovraziendale di livello locale, promossi dalle Regioni in attuazione dei Programmi forestali regionali e coordinatamente con i piani forestali di indirizzo territoriale, ove esistenti (pag. 23); i piani di gestione forestale costituiscono strumenti indispensabili a garantire la tutela, la valorizzazione e la gestione attiva delle risorse forestali.

3.4 Conservazione e salvaguardia del territorio agricolo

Il Parco Naturale Alta Valle Antrona rientra all'interno del perimetro della Zona Infestata, ai sensi della D.D. 11 novembre 2024, n.853 "Aggiornamento dell'area delimitata per la presenza di *Popillia japonica Newman in Piemonte*". Si chiede pertanto di valutare misure specifiche ai fini della prevenzione dei rischi dovuti all'introduzione e alla diffusione degli organismi nocivi delle piante da quarantena prioritari di cui al Regolamento (UE) 2019/1702 e in particolare per gli insetti *Popillia japonica* e *Anoplophora glabripennis*. Per le indicazioni relative al contenimento si può fare riferimento al sito della Regione Piemonte al link:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/servizi-fitosanitari-pan/lotte-obbligatorie-coleottero-scarabeidegiappone-popillia-japonica-newman>

3.5 Aspetti territoriali e paesaggistici

Il quadro pianificatorio piemontese di riferimento per il presente contributo è costituito dai seguenti strumenti vigenti o adottati:

- il Piano territoriale regionale (Ptr), approvato nel 2011: con la Deliberazione n. 4-8689, del 3 giugno 2024, la Giunta regionale ha adottato gli elaborati della Variante di aggiornamento;
- il Piano paesaggistico regionale (Ppr): approvato con DCR n. 233-35836, del 3 ottobre 2017.

Aspetti territoriali

Il Ptr costituisce il quadro unitario di indirizzo e di governance territoriale piemontese e tratta la riqualificazione territoriale, la tutela e la valorizzazione del paesaggio nella Parte III delle Norme tecniche di Attuazione (NdA).

Con riferimento agli elaborati predisposti, al paragrafo 2 del RP e al par. 1.2 della Relazione, sono descritti i contenuti del Piano in oggetto e individuati i principali strumenti di pianificazione territoriale regionale, nei confronti dei quali lo stesso deve dimostrare coerenza delle azioni prospettate, descritte nell'Allegato X "Schede delle Azioni di Piano".

Con riferimento all'articolazione in Ambiti di integrazione territoriale (Ait) operata dal Ptr, il Parco Naturale dell'Alta Valle Antrona è compreso nell'Ait 1, per il quale il Ptr assegna obiettivi specifici prioritari. In particolare, per la Strategia 1, che è finalizzata anche a promuovere la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale e della biodiversità, si prevede l'obiettivo generale "1.2 - Salvaguardia e valorizzazione della biodiversità e del patrimonio naturalistico-ambientale" e successivamente l'obiettivo specifico "1.2.4 Miglioramento della qualità territoriale in termini ambientali e paesaggistici, anche attraverso il ripristino degli ecosistemi degradati, al fine di contenere i rischi ambientali nelle zone più vulnerabili, accrescendone la resilienza".

Rispetto alle disposizioni dettate nelle Norme di Attuazione del Ptr, alle Strategie generali e agli obiettivi specifici prioritari, sopra menzionati, assegnati per l'Ait di riferimento, le azioni descritte nelle schede allegate alla Relazione del Piano naturalistico appaiono complessivamente coerenti. Si richiede, tuttavia, nello sviluppo del Piano naturalistico, di approfondire tale valutazione di coerenza, con particolare riferimento alle azioni che possono attuare gli obiettivi sopra citati, come previsto dell'articolo 7 delle NdA del Ptr.

Aspetti paesaggistici

Dall'esame degli elaborati presentati, non si rilevano elementi di incoerenza significativi tra l'impostazione del Piano naturalistico e il Ppr.

Si prende atto che nel RPe viene specificato che è stata predisposta una indagine paesaggistica finalizzata a porre in relazione il Piano naturalistico con il Ppr e le zonizzazioni previste da tale strumento.

Si segnala, tuttavia, che l'analisi paesaggistica, impostata in Relazione come inquadramento dell'area del Piano naturalistico nel Ppr Ambito 7 – Valle Antrona, dovrebbe approfondire la coerenza dei contenuti della normativa delle Zone di piano del Piano naturalistico con le norme dei beni e delle componenti paesaggistiche del Ppr (Tavola P2 – Beni paesaggistici e Tavola P4 – Componenti paesaggistiche) presenti all'interno del territorio. Ciò è possibile anche mediante la sovrapposizione delle Tavole delle Zone di Piano e quelle del Ppr (P2 e P4) e valutando le possibili interazioni delle previsioni del Piano naturalistico con riferimento agli articoli normativi del Ppr interessati (che definiscono obiettivi, indirizzi, direttive e prescrizioni).

Inoltre viene rilevata la presenza della Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona della Valle Antrona sita nel Comune di Antrona Schieranco (Numero di riferimento regionale B048), senza tuttavia verificare la coerenza delle azioni del Piano naturalistico con le prescrizioni specifiche contenute nelle Schede del Catalogo dei beni paesaggistici tutelati ai sensi degli artt. 136 e 157 del D.lgs 42/2004, finalizzate alla salvaguardia dei valori paesaggistici, al contenimento dei fattori di rischio e al governo delle dinamiche di trasformazione di quello specifico territorio.

Per procedere con la verifica di coerenza con il Ppr può essere utilizzata, come base per le analisi, l'impostazione descritta nel Regolamento regionale 1 (Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 marzo 2019, n. 4/R¹) recante: "Attuazione del Piano paesaggistico regionale del Piemonte (Ppr), ai sensi dell'articolo 8bis comma 7 della legge regionale 5 dicembre 1977 n. 56 (Tutela e uso del suolo) e dell'articolo 46, comma 10, delle norme di attuazione del Ppr".

Nel Regolamento 4/R viene spiegata brevemente la struttura del Ppr, trattando in maniera specifica i temi utili per la verifica di coerenza. Si ricorda che il Ppr prevede misure di tutela che traducono i riconoscimenti di valore del paesaggio in disposizioni normative che incidono sui processi di trasformazione; l'Allegato B alle NdA relativo agli obiettivi specifici di qualità paesaggistica individua per ciascuno dei 76 Ambiti di paesaggio specifici obiettivi e linee di azione che costituiscono indirizzi per la formazione degli strumenti di pianificazione. Le azioni previste dai piani naturalistici devono essere coerenti con il quadro degli obiettivi e delle linee d'azione, e devono essere valutate in ragione della loro coerenza con gli indirizzi strategici specificati per ciascun ambito di paesaggio nelle schede degli ambiti del Ppr.

La compilazione della tabella contenuta nel Regolamento (Allegato B al Regolamento) agevola la verifica della coerenza con il Ppr in quanto può essere utile per definire, sulla base dei beni e delle componenti paesaggistiche interferite, in che modo gli elementi contenuti nel Piano naturalistico rispettano le previsioni del Ppr, riferendosi puntualmente alle norme e alle tavole del Piano naturalistico nelle quali si dà attuazione a quanto richiesto dal Ppr, evidenziandone le ricadute normative. La tabella andrà compilata solo per le componenti e i beni del Ppr che risultano interessati dai temi del Piano naturalistico.

3.6 Turismo

I territori interessati dallo strumento di pianificazione in questione hanno di loro natura vocazione turistica, sportiva e ricreativa, e i temi trattati nel Piano non appaiono in contrasto con la programmazione delle politiche di settore.

1 https://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2019/13/attach/aa_aa_regione%20piemonte%20-%20regolamento_2019-03-25_67661.pdf

Tuttavia, considerato che nella documentazione vengono segnalate presenze turistiche molto significative, si consiglia di consultare l'Osservatorio Turistico Regionale relativamente ai flussi turistici.

In merito all'offerta turistica menzionata, si ricorda che è necessario verificare preliminarmente la conformità con la normativa regionale che disciplina le strutture ricettive nelle diverse categorie e dei corrispondenti regolamenti di attuazione, la cui competenza per il rilascio delle autorizzazioni per la gestione e conduzione delle strutture ricettive è comunale e che gli immobili e le aree dove è esercitata l'attività ricettiva devono possedere destinazione d'uso ammessa dagli strumenti di pianificazione urbanistica territoriale.

3.7 Patrimonio UNESCO

Riguardo al "recupero dell'uso e manutenzione del territorio terrazzato rientrante nel Patrimonio Culturale Immateriale dell'UNESCO ("L'Arte dei muretti a secco")", citato nell'Allegato XI "Norme tecniche attuative" e tra le finalità dell'azione "Recupero dei terrazzamenti" (Scheda n. 4) compresa nell'Allegato X "Schede delle Azioni di Piano", si rileva un corretto collegamento dell'azione con l'elemento immateriale transnazionale rientrante nella Lista Rappresentativa del Patrimonio Culturale Immateriale UNESCO, la cui denominazione è "L'Arte della costruzione in pietra a secco: conoscenza e tecniche", ma si specifica che il riconoscimento citato si riferisce appunto all'insieme dei metodi e alle pratiche che hanno contribuito a modellare il paesaggio e non ai singoli manufatti.

Si segnala, pertanto, l'opportunità di prevedere tra i "Soggetti competenti e/o da coinvolgere" per l'attuazione delle attività previste dalla Scheda anche le comunità detentrici di tale patrimonio di saperi presenti sul territorio regionale. Per ogni dettaglio, si raccomanda di consultare la pagina web <https://ich.unesco.org/en/RL/art-of-dry-stone-construction-knowledge-and-techniques-02106> ed in particolare il documento Consent of Communities – Italy.

Riguardo alle attività di valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale e alla previsione della "creazione di un museo territoriale diffuso supportato da un itinerario tematico", citate nel programma dell'azione "Recupero dei terrazzamenti" (Scheda n. 4) compresa nell'Allegato X "Schede delle Azioni di Piano" e nell'Allegato XI "Norme tecniche attuative", si raccomanda di fare riferimento alla normativa di settore ed, in particolare, oltre al d.lgs. 42/2004 e s.m.i., alla legge regionale n. 11/2018 "Disposizioni coordinate in materia di cultura" ed al DM 113/2018 in materia di musei.

CONCLUSIONI

Considerate le risultanze dell'istruttoria dell'Organo tecnico regionale, con il supporto tecnico-scientifico di ARPA, che hanno evidenziato che l'attuazione del Piano non comporta criticità ambientali tali da rendere necessaria l'attivazione della Valutazione ambientale strategica (VAS) e, tenuto conto delle osservazioni pervenute dai soggetti con competenza ambientale, si ritiene di escludere il Piano naturalistico del Parco Naturale dell'Alta Valle Antrona dalla Valutazione ambientale strategica (VAS).

Si evidenzia che, nel percorso di approvazione del Piano, dovrà essere dato atto dell'esito del procedimento di Verifica di assoggettabilità e dell'accoglimento delle raccomandazioni contenute nella presente Relazione.